

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 GENNAIO 1978

Presidenza del Vice Presidente **BONAZZI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (357-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 665, 666, 667

AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze 666

LI VIGNI (PCI), relatore alla Commissione 666

« Restituzione dell'imposta generale sul l'entrata sui prodotti esportati » (907)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 668, 669, 674 e passim

AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze 669, 675, 676

CIPELLINI (PSI), relatore alla Commissione 668, 674

GIACALONE (PCI) 673

GRASSINI (DC) 669

LI VIGNI (PCI) 669, 676, 677

LUZZATO CARPI (PSI) 672

RICCI (DC) 670

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

LUZZATO CARPI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (357-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 16 novembre 1977, il relatore, senatore Li Vigni, ha già illustrato le modifiche

6^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (10 gennaio 1978)

apportate dalla Camera al provvedimento e che, in quell'occasione, si è ritenuto opportuno acquisire il parere delle regioni a statuto ordinario sulla norma, introdotta dall'altro ramo del Parlamento, concernente l'eliminazione della possibilità di ricorso al presidente della giunta regionale, mantenendosi unicamente il ricorso all'intendente di finanza.

I termini entro i quali le regioni avrebbero dovuto far pervenire i propri pareri sono scaduti e, pertanto, riprendiamo ora la discussione sul provvedimento in titolo dando la parola al relatore, senatore Li Vigni.

LI VIGNI, *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, il Presidente ha sinteticamente riassunto i termini del dibattito fin qui svoltosi in merito al presente disegno di legge che, approvato dalla nostra Commissione il 2 marzo 1977, è tornato al nostro esame con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che ne ha snellito le procedure determinando, tuttavia, una certa spoliatura dei diritti spettanti delle regioni.

Le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, in altri termini, pur essendo positive e funzionali, venivano a ledere diritti propri delle regioni per cui la nostra Commissione, nella seduta del 16 novembre 1977 decise, come ricordato dal Presidente, di sentire al riguardo il parere delle singole regioni onde evitare successive obiezioni e critiche di carattere politico nei confronti dell'operato del Parlamento.

Il termine entro il quale le regioni dovevano far pervenire alla Presidenza della Commissione le risposte era il 15 dicembre 1977 e, fino a questo momento, le risposte pervenute sono soltanto sei ma ritengo che queste possano considerarsi sufficienti ai fini di una adeguata valutazione del provvedimento.

In particolare, per conoscenza degli onorevoli commissari, dirò che hanno espresso parere favorevole al testo del provvedimento modificato dalla Camera le regioni Abruzzi, Emilia-Romagna (la quale ha sottolineato che l'attuale normativa sembra ledere effettivamente le prerogative regionali ma che, sul terreno pratico, non vi sono comunque mo-

tivi per opporsi alla normativa in esame), Umbria, Liguria e Marche adducendo tutte le medesime considerazioni svolte dalla regione Emilia Romagna e ringraziando altresì la Commissione finanze del Senato per il metodo seguito che reputano oltremodo positivo e rispettoso nei confronti dei diritti regionali.

L'unica voce discordante è venuta dalla regione Toscana, la quale — riporto esattamente il testo della risposta — ritiene « che debba essere il Parlamento a decidere per una formulazione della norma che, rispettando gli interessi del cittadino, salvaguardi le prerogative regionali ». Oltre questo non si dice niente e pertanto non si dà nessun contributo al lavoro che noi dovremmo svolgere.

Riassumendo, su sei regioni che hanno risposto, cinque sono state apertamente e chiaramente favorevoli al testo approvato dalla Camera ed una si è invece dichiarata contraria, anche se non in modo deciso. Stante questa situazione io ritengo, come relatore, di poter considerare superata la riserva che avevo avanzata nella seduta del 16 novembre scorso e mi dichiaro dunque favorevole — per definire finalmente una questione che si sta trascinando da lungo tempo provocando un'infinità di problemi giuridici ed amministrativi, sia per le regioni che per lo Stato — all'approvazione del provvedimento così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, con parere del resto favorevole del Governo.

PRESIDENTE. A conclusione di quanto così chiaramente esposto dall'onorevole relatore, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero ringraziare la Commissione per la decisione che si appresta a prendere che, certamente, viene a colmare una lacuna nei rapporti tra Stato e regioni.

Le modificazioni introdotte dalla Camera al testo del provvedimento hanno indubbiamente contribuito allo snellimento delle attuali procedure relative al sistema sanziona-

6^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (10 gennaio 1978)

torio in materia di tasse automobilistiche e, sicuramente, elimineranno il notevole contenzioso che si veniva a determinare in tale settore.

Aggiungo che l'iniziativa assunta dalla Commissione finanze del Senato di sentire le regioni prima di approvare definitivamente il testo modificato dalla Camera è da considerarsi quanto mai apprezzabile e positiva; si è trattato di un fatto importante non solo in relazione al presente provvedimento, ma anche ai fini di costituire un precedente. Stabilire una prassi di consultazione con le regioni risulterà senza dubbio vantaggioso, oltre che per lo Stato nel suo insieme, anche per il Parlamento onde meglio coordinare le attività e la legislazione statali con quelle regionali.

Il Governo ribadisce pertanto il proprio assenso all'approvazione del testo così come è stato modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 e il primo comma dell'articolo 2 non sono stati modificati.

Do lettura del secondo e del terzo comma nel testo modificato nonchè del comma aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.

Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l'infrazione, al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

Sono approvati.

Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma (ex commi quarto, quinto, sesto e settimo) dell'articolo 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Contro l'ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo comma dell'articolo 3 non è stato modificato.

Do lettura del terzo, del quarto e del quinto comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.

L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facoltà di adire l'autorità giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

Sono approvati.

6^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (10 gennaio 1978)

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni dovranno trasmettere all'intendente di finanza competente per territorio, perchè provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli Uffici regionali.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 5 e 6 (ex articoli 4 e 5) nonchè la Tabella allegata al disegno di legge non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

« Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati » (907)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ».

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la questione della restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati risale ormai piuttosto lontano nel tempo e di essa tanto la Commissione finanze e tesoro che altre Commissioni hanno discusso sovente.

Qual è la sostanza del problema? Con la legge 31 luglio 1954, n. 570, è stato riconosciuto il diritto agli operatori economici ad ottenere la restituzione del tributo incorporatosi nei beni stessi nel corso del ciclo produttivo e ciò per conseguire la detassazione dell'IGE sui beni esportati.

Nel 1972, a seguito dell'abolizione dell'IGE tale beneficio venne a cadere.

Tutto ciò ha portato, dal 1972 fino ad oggi, non soltanto ad una certa confusione per quanto concerne le pratiche che, via via, si sono accumulate presso il Ministero delle finanze, ma ha determinato anche situazioni poco piacevoli nei confronti di quegli operatori che, avendo diritto in base alla legge n. 570 del 1954 alla detassazione dall'IGE sui beni esportati, non hanno ottenuto la restituzione del tributo versato.

Il disegno di legge al nostro esame, così come è precisato nella relazione governativa che lo accompagna, tende a definire e a risolvere questa sorta di « contenzioso » arretrato, relativo a tutte le pratiche di restituzione dell'IGE tuttora pendenti.

Allo scopo, viene fissato il termine improrogabile di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge per la presentazione delle domande di restituzione con l'obbligo per gli esportatori interessati di completare o regolarizzare la documentazione relativa alle istanze di restituzione IGE; inoltre, nel caso in cui la richiesta fosse stata già effettuata, viene fissato il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento per completare o regolarizzare la documentazione esibita.

Il terzo comma dell'articolo 2 prevede, inoltre, che ove l'operatore interessato non provveda entro il suddetto periodo a fornire gli elementi di cui l'ufficio finanziario necessita, deve intendersi manifesta la volontà dell'operatore medesimo di revocare la relativa richiesta di restituzione; cioè si mette un punto fermo alla vicenda, per cui l'operatore non ha più diritto a chiedere la restituzione del rimborso.

All'articolo 3 si stabilisce la possibilità di dar corso alla liquidazione del tributo anche in base a documenti che, pur essendo in tutto o in parte diversi da quelli previsti

6ª COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (10 gennaio 1978)

in materia dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, diano ugualmente la certezza dell'esportazione dei beni ai quali si riferisce l'istanza di restituzione dell'imposta. Si deve dire che, una volta tanto, la burocrazia ha lasciato il passo al buon senso, facilitando così quegli operatori che non sono più in grado di assolvere compiutamente e burocraticamente il loro dovere con la presentazione di tutta una documentazione per avere il diritto a questa detassazione.

Per tali motivi il relatore si dichiara favorevole al disegno di legge in discussione e ne raccomanda l'approvazione alla Commissione.

A Z Z A R O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, riservandomi, ovviamente, di intervenire sul merito del provvedimento, desidero pregiudizialmente informare la Commissione che il Governo intende presentare un emendamento, relativo alla riammissione in termini di operatori i quali abbiano presentato l'inventario ad autorità diversa da quella prevista dall'articolo 2217 del codice civile, in base al quale tale inventario, anche ai fini del rimborso, deve essere presentato al cancelliere o ad altra autorità. Alcuni operatori, invece, lo hanno presentato agli uffici finanziari; in altre parole si tratta di rimettere nei termini coloro che non hanno portato l'inventario all'ufficio competente, commettendo un errore di forma e non di sostanza.

L'emendamento, poi, prevede la riammissione nei termini anche di coloro i quali hanno presentato in ritardo l'inventario, e qui l'agevolazione è di carattere sostanziale e non soltanto formale.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

G R A S S I N I. Domando al Governo se a questa legge, che effettivamente sveltisce le procedure, corrispondano stanziamenti di bilancio i quali facciano ritenere che, contrariamente a quanto verificatosi frequen-

temente in passato, la restituzione dell'IGE avverrà effettivamente. Come è noto, infatti, in passato è avvenuto sovente che le aziende presentavano le loro domande, ma poi i finanziamenti non erano sufficienti. Inoltre, quello che il relatore ha giustamente detto (cioè che una volta tanto la burocrazia ha ceduto il passo al buon senso) ha significato soltanto se i fondi ci sono; altrimenti corriamo il rischio di creare un'ulteriore sfiducia nei confronti dello Stato, nel senso che mentre da una parte si rinuncia alle formalità e si afferma di essere di manica larga, dall'altra, di fatto, non si danno i soldi. Qualora fossimo in questa deprecabile situazione — e mi auguro che così non sia — vorrei chiedere al relatore se non sarebbe più opportuno togliere di mezzo questo atto di « saggezza » e rimborsare soltanto coloro che già sono formalmente a posto, senza creare un'ennesima illusione che sarebbe ancor più grave in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui dobbiamo fare ogni sforzo per aiutare le aziende esportatrici.

L I V I G N I. Prima di tutto devo dire che questo disegno di legge non mi convince affatto.

L'IGE è stata soppressa; sono il primo a dire che non funzionava bene, per lo meno per quanto riguardava la restituzione, i ritardi e le difficoltà si frapponivano all'effettivo rimborso. Non capisco però — e la mia è una domanda più che una osservazione — perchè si debbano riaprire i termini oggi: è possibile che nell'anno 1978 esista gente che, avendo esportato in regime di IGE, non abbia la relativa pratica in piedi? Possibile che non abbia presentato una domanda, non abbia mai aperto un discorso con l'amministrazione finanziaria? Questo non riesco a comprenderlo!

Ci troviamo, quindi, ad avere dei cittadini trattati in maniera diversa, perchè dopo aver deciso di riaprire i termini (articolo 1), siamo tuttavia obbligati a fare un articolo 2 che è, sì, in coerenza con l'articolo precedente, ma che altrettanto non appare a quei cittadini che compilarono la loro brava domanda, presentarono la richiesta all'intendenza di finanza, si diedero da fare, completarono

la pratica, e via dicendo. Qui noi rimettiamo nei termini, praticamente per due volte, gente che aveva una pratica in corso, che ha ricevuto richieste di chiarimenti e di documentazione da parte dell'intendenza di finanza, ma che poi non ha dato risposta. Cosa ben diversa dalla lamentazione — giusta — per il ritardo con cui le pratiche venivano affrontate e portate a soluzione.

Inoltre anche il successivo articolo 3 desta delle serie preoccupazioni; può darsi che le norme del 1955 fossero estremamente rigide, ma erano tali perchè si basavano su un principio che a me sembra normale quando si tratta di dogana. Secondo le norme allora in vigore, al momento della presentazione, l'istanza doveva essere corredata di uno stato riassuntivo in duplice esemplare delle esportazioni effettuate. Questo duplice esemplare scompare completamente col disegno di legge in discussione, a meno che non ritorni con l'emendamento preannunciato dal Governo. Inoltre si stabiliva che ciascuna istanza doveva essere corredata delle originali bollette doganali di esportazione e dei duplicati delle relative fatture emesse nei confronti degli acquirenti esteri, muniti dell'attestazione di cui al secondo comma del precedente articolo: cose queste estremamente normali quando si tratta di esportazioni. Con l'articolo 3 oggi innoviamo enormemente: non soltanto dove prima erano richieste due formalità documentali oggi se ne chiede una sola ed alternativamente (il che sarebbe il meno); se invece di chiedere obbligatoriamente la bolletta doganale di esportazione e il duplo della fattura con la dichiarazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 1955 si chiedesse una sola documentazione, questa sarebbe certo una semplificazione comprensibile, perchè sono entrambi documenti importanti, chiari, ufficiali, sui quali non può sorgere ombra di dubbio. Ma ora si prevede anche l'accettazione, come documentazione valida, della sola certificazione di un pubblico ufficio nazionale, ovvero di un pubblico ufficio di uno dei paesi membri della Comunità europea, o di uno dei paesi vincolati da accordi di mutua assistenza amministrativa: io mi domando che cosa vuol dire certifica-

zione di un pubblico ufficio nazionale. A chi spetta: all'Istituto del commercio estero, alle camere di commercio, a qualunque pubblico ufficio nazionale? Come fa a certificare i termini di una esportazione? Sappiamo che quelli erano anni piuttosto ruggenti per quanto riguarda il traffico valutario, infatti ci siamo scontrati col fenomeno delle sottofatturazioni ed altri del genere, ma qui, una volta che escludiamo completamente lo aspetto doganale, il Governo, che ha presentato il provvedimento di concerto con diversi ministri, ci deve spiegare quali problemi restano ancora aperti, tanto più che la relazione che accompagna il disegno di legge è abbastanza sbrigativa. È giusto chiudere le pratiche ancora aperte, ma tutto questo crea dei dubbi e la preoccupazione che si possano verificare delle smagliature attraverso le quali, a distanza di tempo, una giusta semplificazione diventi invece una sanatoria non solo nei confronti di pratiche rimaste bloccate per l'incapacità e la pignoleria dei nostri uffici fiscali, ma anche di quelle che possono essere rimaste bloccate perchè si voleva vedere con chiarezza e con precisione qualcosa.

Quindi sono molto perplesso nei confronti di un provvedimento, per lo meno così come è stilato, anche se esso sembra lodevole nell'intento. Sarebbe veramente ora di chiudere finalmente tutte queste pratiche che riguardano un tributo ormai soppresso, ma se il Governo potesse spiegarci meglio quale attuazione avrà questo provvedimento e perchè si innova così radicalmente nei confronti della prassi consolidata, per oltre dodici anni adottata nei confronti dei trasportatori sottoposti all'IGE, ci aiuterebbe a capire di più, tenuto conto anche del fatto che siamo in sede deliberante.

Siamo sempre pronti, ripeto, a fare tutto quello che è necessario per aiutare gli operatori che hanno dei sacrosanti diritti, ma ci vogliamo garantire che altrettanto tutelati siano gli interessi dell'amministrazione.

R I C C I. In aggiunta alle considerazioni che sono state qui fatte e alle richieste di chiarimenti che sono state formulate, io, chiedendo scusa di non avere ben chiaro il

6^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (10 gennaio 1978)

quadro dei precedenti — può darsi infatti che incorra in qualche errore — desidererei porre qualche altro quesito in ordine al testo che ci è stato sottoposto e in ordine al proposto emendamento.

Mi sembra di capire che per i beni esportati era prevista una restituzione dell'imposta generale sull'entrata al verificarsi di tre condizioni: per la prima i beni dovevano essere esportati entro il 30 dicembre 1973 e risultare da un inventario regolarmente compilato e presentato; la seconda, riguardava la scadenza del beneficio della detassazione al 31 dicembre 1972; per la terza, gli aventi interesse alla restituzione dovevano presentare in determinati spazi temporali una domanda regolarmente documentata.

Credo anche di capire, dalla relazione al disegno di legge, che da una parte vi sono degli operatori che non hanno fatto le richieste in tempo e ai quali si consente di rifare le richieste; dall'altra vi sono degli operatori che hanno fatto le richieste in termini e fino ad oggi non le hanno regolarizzate con una sub-domanda, o non le hanno regolarizzate perchè gli uffici competenti hanno fatto decorrere i termini senza richiedere la documentazione necessaria a completare il fascicolo, o non le hanno regolarizzate perchè, invitati a completare la documentazione, non vi hanno provveduto.

La novità, quindi, è che si riabilitano a ripresentare, oppure a considerare presentati in termini, gli inventari compilati e non presentati, oppure non compilati o compilati successivamente alla data del 31 dicembre 1973.

Mi fermo intanto su questo ultimo aspetto del problema, cioè sulla iniquità di norme di legge o di atteggiamenti (scusate l'espressione poco riguardosa) del Ministero delle finanze il quale, prima attraverso prospetti di legge, poi attraverso circolari, poi attraverso comunicati stampa, poi attraverso dichiarazioni dei titolari o dei collaboratori responsabili del Ministero, comunica alla totalità dei cittadini che lo scadere di certi termini comporta determinate conseguenze, così che i cittadini più diligenti o più timorosi hanno provveduto agli adempimenti relativi, ma 15 giorni dopo o un mese o un

anno dopo la scadenza del termine, come in questo caso, si riammettono, senza alcuna sanzione o senza alcuna penalità, agli adempimenti coloro che sono stati tranquillamente inadempienti nel periodo. Questo è un modo poco chiaro di procedere a consolidare la certezza dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, nel caso specifico tra fisco e contribuenti, e rappresenta una iniquità di trattamento tra il cittadino diligente e il cittadino speranzoso nella benevolenza, nella benignità e nella comprensione del patrio governo. Non mi pare che sostanzialmente sia una procedura esatta quella che verrebbe anche in questo caso applicata per consentire che, nel termine di 30 giorni dall'entrata in applicazione della legge, coloro che per quattro o per cinque anni non hanno adempiuto o non sono stati in grado di provvedere a regolarizzare le istanze (se le hanno presentate), possono provvedervi in termini così ristretti. A questo termine così breve, che verrebbe introdotto per consentire all'amministrazione finanziaria di chiudere il capitolo delle restituzioni dell'IGE, non corrisponde poi un ulteriore termine che stabilisca che sia sottoposto a sanzione quel soggetto dell'amministrazione medesima che non sia in grado di provvedere alla restituzione in un termine corrispondente. Per cui, ammesso che i fatti stiano così, arriveremmo a quest'altra conclusione poco equitativa, che coloro i quali fino ad oggi non hanno provveduto alle richieste formali, o sono stati scarsamente diligenti, o sono stati poco solleciti, o non hanno potuto materialmente, nel termine di 30 giorni dovrebbero fare tutto, pena, probabilmente (ma non è espressamente prevista) la decadenza dal beneficio. E coloro i quali rispettassero questo termine, che cosa faranno? Quale contropartita hanno, e in che termini?

Inoltre, ammettendo che approvassimo il provvedimento così com'è sostanzialmente, nei confronti del fisco, noi modifichiamo *a posteriori* i risultati dei conti economici delle aziende, con conseguenze anche di ordine contabile e fiscale. E allora, a questo punto, mi pongo un'altra domanda. Cioè può il Governo, prima che noi passiamo al merito, e

quindi, all'approvazione di un provvedimento di questo tipo, dirci con maggiore esattezza e precisione quali sono state le cause che hanno determinato i ritardi, le inadempienze, le lacune, le difficoltà? Quante sono le aziende interessate? In sede di valutazione dei bilanci, in sede di valutazione dei redditi di queste imprese, si è tenuto conto o si terrà conto, come e in che modo, del maggiore introito dovuto o per la riammissione alla detassazione o per la restituzione (adesso il termine preciso mi sfugge), in modo da accertare se invece si tratta soltanto di venire incontro alle pressioni di piccoli gruppi, direi di gruppi che forse saranno significativi sul piano economico o sul piano del potere economico, ma che sul piano della quantità dei contribuenti nel settore specifico delle imprese, della produzione non rappresentano una percentuale apprezzabile?

Il Governo potrebbe dirci quali siano, in altri termini, le effettive ragioni che lo inducono a questa ulteriore manifestazione di benevolenza; o se non sia, infine, una dichiarazione della impotenza dell'amministrazione per non aver potuto seguire nel corso di questi anni queste pratiche. Perché allora, amici miei, se noi continuiamo con legge a premiare le inadempienze della pubblica amministrazione, non saremo mai in grado di provvedere ad una obiettiva, seria e concreta riforma dell'amministrazione stessa. Noi dobbiamo fare in modo che le pubbliche amministrazioni rispondano non solamente dei fatti positivi. Abbiamo fatto grandissimi apprezzamenti in senso positivo nei confronti dell'amministrazione finanziaria per quello che è riuscita a portare avanti in questi anni in materia di riforma tributaria, però dobbiamo anche individuare nelle sedi competenti quali sono le responsabilità e non fare sì che solo a parole nel nostro paese si continui ad affermare il principio di legalità. In questo caso, non mi sentirei di premiare l'inadempienza, comprensibile, giustificabile per le sue motivazioni, dell'amministrazione, non solo facendo in modo che per questo ritardo restino privi di sanzione coloro che i ritardi hanno determinato, se l'ipotesi è questa, ma addirittura ponendo a carico dell'erario un esbor-

so ulteriore che probabilmente non si sarebbe effettuato o che non si dovrebbe effettuare più. A questo punto mi sembrerebbe molto più corretto, se non si cadesse nell'eccesso opposto, dichiarare che da questa data la partita della restituzione delle imposte generali sull'entrata è chiusa e chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato! Perché teniamo conto che sono passati già cinque anni dall'entrata in vigore dell'IVA. Come si può chiedere a delle aziende le quali o vi hanno di fatto tacitamente rinunciato, oppure non hanno posto in mora l'amministrazione finanziaria per avere la restituzione, oppure, avendola posta in mora, non hanno avuto nemmeno la richiesta dei documenti integrativi e quindi ritenevano legittimamente e comprensibilmente di essere nel giusto, di avere perfezionati tutti gli atti necessari? Voi gli andate a chiedere questi atti a cinque anni di distanza! Ma esistono dei termini oltre i quali certi atti non sono più conservabili. Quando una azienda ha tenuto per cinque anni gli atti che riguardano la sua contabilità fiscale, ad un certo momento li archivia, oppure li manda al macero, perché non è detto che li debba conservare per sempre!

Ho voluto far presenti queste mie perplessità sperando di ottenere i necessari chiarimenti che mi consentano di esprimere il voto con una maggiore tranquillità di coscienza.

L UZZATO CARPI. Io credo che i termini di questo disegno di legge vadano spostati; che vi sia, forse, un equivoco da parte di coloro che mi hanno preceduto.

Anzitutto (mi pare di averlo detto fino alla noia alla Commissione), per quanto riguarda le esportazioni e le importazioni il funzionamento doganale è farraginoso; è un funzionamento che ha comportato e comporta tuttora delle difficoltà per gli operatori, che ha bisogno, evidentemente, di miglioramenti nelle procedure. E pertanto io credo che questo disegno di legge — in ciò concordo con il relatore — sia a favore non del furbo, ma di quelli che, a mio giudizio, non sono stati furbi; cioè di quelli che non hanno avuto la possibilità, o perchè le ri-

chieste delle varie dogane sono diverse l'una dall'altra, o per altri motivi che non è il caso adesso di approfondire, di ottenere i soldi che hanno anticipato.

Quindi, con questo provvedimento, il Governo propone di restituire l'IGE che questi operatori hanno versato e che per motivi che non mi sono chiari non si sono visti restituire. Anch'io però nutro alcune perplessità che sono state espresse dal collega Ricci e gradirei conoscere la reale entità delle somme da restituire, se l'onorevole Sottosegretario è in grado di comunicarle.

Io credo che siano proprio le procedure dell'amministrazione — come diceva il senatore Ricci prima — che non hanno funzionato. C'è il funzionario, magari, che cavilla, c'è quello che applica, e giustamente, la legge nei minimi dettagli e c'è l'altro che l'applica un po' meno, per cui c'è chi riesce ad ottenere i rimborsi subito e chi non riesce ad ottenerli. Del resto questo si verifica nell'Emilia per le carni: ancora oggi diventano matti per ottenere il rimborso dell'IVA.

Con questo disegno di legge, quindi, ritengo che si metta a tacere un contenzioso, — al di là delle perplessità, che condivido, del collega Ricci — che riguarda l'anno 1972-1973. Penso che quelli che non hanno incassato il rimborso (a parte la utilità di sapere, non dico i nomi, ma almeno in linea di massima per quali articoli merceologici c'è tale ritardo) siano proprio i meno abili o i meno pratici, o quelli che non hanno avuto, magari, il commercialista bravo, lo spedizioniere abile che riesce ad ottenere il rimborso immediatamente. Ritengo, perciò, che il provvedimento vada a favore dei piccoli operatori, dei meno esperti e che, pertanto, debba essere favorevolmente visto, naturalmente con le cautele che abbiamo detto.

Per quanto riguarda l'emendamento, mi rendo conto che si vuole modificare una certa procedura ed io chiedo all'onorevole Sottosegretario che chiarisca meglio la portata dell'emendamento stesso, dopo di che potremo dare un giudizio.

Concludendo, quindi, io sono favorevole, in linea di massima, all'accoglimento del provvedimento.

GIACALONE. Signor Presidente, mi sento di condividere alcuni apprezzamenti del collega Luzzato Carpi in ordine allo scarso funzionamento di alcuni uffici finanziari, di alcuni uffici doganali, che rischia di ripercuotersi, poi, sui cittadini in genere più protetti, e meglio in grado di tutelare i propri diritti.

Non riesco però a capire, proprio nella logica del provvedimento, soprattutto il primo articolo. Ci troviamo dinanzi a degli esportatori che, nei tempi richiesti, non hanno presentato la domanda.

Ora, nel momento in cui auspichiamo di vedere un'amministrazione funzionale, con una certa leggerezza proponiamo che coloro che non hanno presentato le domande lo possano fare, riaprendo così i termini, con tutte le conseguenze che discendono per quanto riguarda l'articolo 2 ed i successivi articoli.

Quindi, anche se confortati dagli elementi forniti dall'amministrazione finanziaria e dall'onorevole Sottosegretario, noi rischiamo di varare un provvedimento che offre il fianco a critiche per la leggerezza con cui, in questo particolare momento, affrontiamo problemi del genere. Non copriamo, infatti, l'incapacità dell'amministrazione finanziaria a fornire risposte puntuali, ma copriamo la leggerezza del cittadino che avrebbe dovuto compiere un atto elementare: presentare una domanda per far valere i propri diritti.

In altre occasioni, il Ministro ha sottolineato la necessità del rispetto formale di alcune norme che, nella dichiarazione dei redditi, mettevano i cittadini nelle condizioni di non poter tutelare i propri diritti; in omaggio a questa precisione della pubblica amministrazione, noi non li abbiamo tutelati.

A me manca il quadro completo della situazione, però vi sono principi di carattere generale ai quali credo che non potremmo derogare; tali principi risultano ulteriormente deformati, viceversa, anche dall'emenda-

mento che ci è stato presentato dall'onorevole Sottosegretario.

Sono, pertanto, molto perplesso innanzitutto sul disegno di legge in generale e, in particolare, sul contenuto dell'emendamento preannunciato in sede di discussione generale dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CIPELLINI, relatore alla Commissione. Se mi consentono gli onorevoli colleghi, vorrei andare indietro nel tempo, e precisamente al 31 dicembre 1972 quando il regime IGE venne sostituito dal regime IVA. Si trattò di un'autentica rivoluzione, o almeno di un notevole sconvolgimento soprattutto all'interno dell'amministrazione finanziaria, che era assolutamente impreparata, allora, a recepire la nuova legge.

Ricordiamo tutti come funzionava l'amministrazione, e come ancora funziona, soprattutto in periferia, con uffici pieni di carte, con personale scarso e impreparato, che si è trovato con questa valanga di nuove disposizioni da applicare mentre, come conseguenza della legge sull'esodo dei dirigenti, in alcuni casi, non disponeva nemmeno di precise direttive e responsabilità.

Questo bisogna ricordare. A parer mio (e certo il Ministro delle finanze questo non lo poteva dire nella relazione che accompagna il provvedimento), se errori ci sono stati, se carenze ci sono state, se insufficienze ci sono state, questi errori, queste carenze e queste insufficienze sono da attribuirsi unicamente all'amministrazione finanziaria.

Io ricordo, vivendo in una provincia di confine che ha molto sviluppato il traffico con la vicina Francia e con gli altri paesi della Comunità economica europea, le difficoltà in cui vennero a trovarsi gli operatori economici esportatori perchè, ogni qualvolta si recavano in un ufficio finanziario, in un ufficio doganale, non riuscivano ad avere risposte perlomeno convincenti su che cosa dovevano fare e su come si dovevano comportare.

Può darsi perciò (nella relazione si dice che tale disposizione dovrebbe interessare un ristrettissimo numero di operatori) che un ristrettissimo numero di operatori, appunto, non abbia presentato le domande proprio perchè gli uffici non hanno saputo fornire quei suggerimenti e quelle indicazioni che erano necessari per poter presentare le domande. Ed io sono convinto che, se qualcuno c'è che non ha presentato la domanda, non si tratta di grossi operatori economici con organizzazioni tali da poter sopperire anche all'insufficienza e alla carenza di informazioni, ma si tratta di piccoli operatori i quali, occupati tra l'altro dal lavoro quotidiano, hanno rinunciato a presentare la domanda. Questi, secondo me, sono coloro cui ha riguardo il provvedimento in discussione.

Per ciò che riguarda la riscontrata insufficienza della documentazione, il fatto che una documentazione sia stata presentata non completa sta a dimostrare che c'era la volontà da parte di chi aveva il diritto al rimborso IGE di presentarla, ma che questa volontà è stata respinta dalla pratica impossibilità di poter presentare la documentazione completa. Ed anche qui ritengo che se responsabilità vanno ricercate, questo va fatto nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il collega Ricci è stato molto duro in proposito. Ha detto: se ci sono delle responsabilità, se ci sono state delle insufficienze e delle carenze, che vengano fuori perchè non è giusto che, a distanza di anni, si continui con questa pratica di chiudere bonariamente delle partite che risalgono al 1972 o anche al 1971, e così via. È vero fino ad un certo punto! Ricordiamo le dichiarazioni prima del ministro Visentini, poi del ministro Pandolfi circa le oggettive difficoltà in cui l'amministrazione si è venuta a trovare.

Con questo disegno di legge, a parere del relatore, l'amministrazione finanziaria tende non dico a dare un colpo di spugna sul passato, ma a risolvere questo problema. Mi auguro — l'osservazione del collega Grassini è pertinente — che l'amministrazione finanziaria sia in grado di rispondere a quel-

le che saranno le richieste degli esportatori, che vantano questo credito nei confronti della stessa, contribuendo così a togliere di mezzo questo contenzioso, a chiudere la partita, mettendo in archivio le vecchie scartoffie, per procedere con più speditezza per quanto riguarda il presente e soprattutto per quanto riguarderà il futuro.

Ci sono, indubbiamente, delle perplessità, che io penso verranno chiarite dal rappresentante del Governo. Quando ho detto che l'articolo 3, a parer mio, tende un po' a sburocratizzare tutta la questione, ho inteso dire proprio che, trattandosi di un contenzioso che va liquidato, si cerca di applicare più il buon senso che non la regola burocratica, e quindi di arrivare il più rapidamente possibile alla soluzione della vertenza tra operatori economici creditori e l'amministrazione finanziaria. Indubbiamente l'amministrazione finanziaria si deve cautelare; ed al riguardo ha ragione, a parer mio, il senatore Li Vigni quando si chiede che cosa significa l'espressione « certificazione di un pubblico ufficio nazionale, ovvero di un pubblico ufficio di uno dei paesi membri delle Comunità europee o di uno dei paesi vincolati ad accordi di mutua assistenza amministrativa ». Dovrebbe essere meglio specificato che cosa si intende per pubblico ufficio nazionale, trattandosi di una dizione estremamente vaga ed imprecisa.

Non condivido invece le perplessità manifestate dall'onorevole collega sull'ultimo punto dell'articolo 3, là dove è detto: « ovvero a dichiarazione di un istituto di credito autorizzato, comprovante l'avvenuto pagamento della merce esportata », in quanto evidentemente l'istituto di credito che certifica l'avvenuto pagamento della merce esportata rilascia tale certificazione sulla base di atti e di documenti registrati; non credo peraltro, avuto riguardo specialmente alle tendenze in atto, che gli istituti di credito autorizzati rilascino delle certificazioni, per così dire, a cuor leggero. Non avrei pertanto preoccupazioni a questo proposito.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi proverò a dare le spiegazioni che sono state richieste da coloro che sono

interventuti nel dibattito. Desidero peraltro ringraziare, in primo luogo, il senatore Cippolini che ha già dato esaurienti chiarimenti circa i motivi che hanno ispirato il provvedimento in esame; ritengo quindi di poter passare subito a rispondere ai vari quesiti postumi.

Al senatore Grassini, che ha chiesto assicurazioni sulla esistenza in bilancio dei fondi necessari per coprire la spesa di restituzione del tributo, desidero ricordare che, in occasione dell'esame della tabella 3, sullo stato di previsione del Ministero delle finanze, fu sollevata dal senatore Li Vigni la questione del perchè i 16 miliardi stanziati a tale scopo si trovassero nel fascicolo dei residui passivi in quanto non pagati. Il rappresentante del Governo spiegò allora che questo dipendeva dal fatto che, purtroppo, la documentazione che era all'esame delle intendenze di finanza era tale da non consentire una rapida definizione delle pratiche relative. Giustamente il senatore Li Vigni, facendo una opportuna critica alle intendenze di finanza che devono espletare questa attività, replicò peraltro che gli anni trascorsi dal passaggio dal sistema IGE a quello IVA sarebbero stati, per la verità, più che sufficienti per riflettere attentamente su ogni singolo documento.

Ad ogni modo, oltre la disponibilità dei 16 miliardi di residui passivi, cui ho fatto testè riferimento, nello stanziamento numero 3970 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sono previsti altri 15 miliardi. In proposito, desidero far presente che lo stanziamento relativo per il 1977 era di 20 miliardi; si è avuta quindi una riduzione di 5 miliardi proprio perchè sulla base dei calcoli effettuati, partendo dall'analisi storica del precedente stanziamento, si è ritenuto che 15 miliardi fossero più che sufficienti per far fronte alle eventuali occorrenze.

Da questo punto di vista, pertanto, il Governo è tranquillo e può senz'altro assicurare al senatore Grassini che tutte le richieste che verranno avanzate e ritenute regolari saranno sicuramente pagate dall'erario.

Per quanto riguarda poi le singole norme, desidero precisare che l'articolo 1 non pre-

6^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (10 gennaio 1978)

vede una riapertura di termini, ma piuttosto un accorciamento di termini. Esso fissa un termine improrogabile, infatti recita: « Il termine in corso per la presentazione delle istanze intese ad ottenere, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, e dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati scade improrogabilmente trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge »; in esso cioè si dice che il termine in corso, quello cioè previsto dalla legge, viene a decadere se entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge non viene presentata la relativa domanda. Viene posta quindi una barriera all'esercizio di un diritto che, altrimenti, potrebbe essere esercitato indefinitamente, in quanto i termini previsti dalla legge sono stati reiteratamente prorogati. Ribadisco quindi che con la dizione « Il termine in corso » contenuta nell'articolo 1 non si intende procedere ad una riammissione in termini. Questa è invece prevista dall'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 da me proposto, il quale riammette in termini gli operatori che hanno presentato l'inventario dei prodotti posseduti ad autorità diversa da quella prescritta dall'articolo 2217 del codice civile o che lo abbiano presentato in ritardo.

L I V I G N I. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo sul fatto che un termine chiaro e preciso era previsto già nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, nel quale appunto si dice che la domanda di restituzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun mese alla dogana per il tramite della quale sono state effettuate le operazioni di esportazione e deve essere diretta alla competente intendenza di finanza. Passati i 90 giorni, quindi, non si dovrebbe avere più diritto a niente.

A Z Z A R O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma in quel decreto c'è scritto anche che debbono essere presentate separate istanze per le varie dogane attraverso le quali sono state effettuate le operazioni di esportazione.

L I V I G N I. Esatto; la domanda di restituzione però va presentata entro 90 giorni tassativi!

A Z Z A R O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Comunque, questo termine che l'onorevole senatore considera tanto preciso e chiaro purtroppo non è stato interpretato così. Pertanto, quello che a me interessa chiarire ora è che l'articolo 1, contrariamente a quanto è stato affermato, non è utilizzabile per una riapertura dei termini, ma serve solo — e questo è spiegato esplicitamente nell'articolo stesso — ad interrompere un termine che è attualmente in corso. Naturalmente, ove gli onorevoli senatori lo ritenessero necessario, potranno essere dati in proposito ulteriori chiarimenti; insisto comunque nell'affermare che l'interpretazione che prima è stata data non è accettabile.

Per quanto riguarda l'articolo 2, desidero precisare che anche in questo caso si tratta di un articolo che ha un valore restrittivo, in quanto stabilisce a sua volta un termine preciso per la regolarizzazione della documentazione; termine che è di 90 giorni dalla data della relativa richiesta della competente intendenza di finanza o, nel caso di operatori che abbiano già ricevuto tale richiesta, dalla data di entrata in vigore della presente legge. In definitiva, quindi, si intende definire una situazione che si sta invece trascinando nel tempo, dando luogo a lentezze e ad ostacoli che sono nocivi non solo all'amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente. Quest'ultimo infatti, possiede o meno tale documentazione, entro 90 giorni deve presentarla all'ufficio competente per metterlo in condizione di risolvere definitivamente una pratica che, altrimenti, rischierebbe di rimanere sempre pendente

in quanto tutti sappiamo come sia difficile, più il tempo passa, predisporre la documentazione necessaria.

L'articolo 3, infine, tiene conto dell'impossibilità di disporre appunto di certi documenti a distanza di anni, richiedendo perciò all'operatore una documentazione sostitutiva considerata ugualmente valida. Al riguardo, desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli commissari su quanto è detto in un rapporto dell'intendenza di Milano, a firma del dottor Luigi Vanadia; in tale rapporto si rileva tra l'altro che « essendo in via di esaurimento le trattazioni concernenti la restituzione dell'IGE sui prodotti esportati, da parte degli uffici doganali è stato intensificato l'esame delle residue pratiche di vecchia data e di difficoltosa definizione e più volte viene fatta presente allo scrivente l'impossibilità, causa il sopravvenuto avvio al macero delle scritture (non vi è nessuno scandalo peraltro se dopo un determinato periodo di tempo i documenti vanno al macero, in quanto questo è previsto dalla legge), di provvedere ad alcune insostituibili formalità quali il rilascio di duplicati di bolletta, l'apposizione di visto su duplicati di fatture, l'apposizione del visto uscire delle merci dal territorio dello Stato, la certificazione dei risultati di analisi, le attestazioni di avvenuta trasformazione della esportazione temporanea in esportazione definitiva ed altre regolarizzazioni in genere ».

Pertanto, ripeto, per liquidare una pendenza che rischia, altrimenti, di non giungere mai a conclusione, l'articolo 3 del provvedimento in esame dà a colui il quale ha chiesto la restituzione in questione la possibilità di dimostrare in qualsiasi modo, purchè sia un modo valido, di avere diritto effettivamente a tale restituzione. Si ritiene da parte dei membri di questa Commissione che la dizione « a certificazione di un pubblico ufficio nazionale » sia estremamente generica; al riguardo, non ho alcuna difficoltà a prendere in considerazione altre possibilità, anche se ritengo che l'espressione « pubblico ufficio nazionale » abbia una sua specifica configurazione ed una specifica fisionomia che possono dare quelle ga-

ranzie che si richiedono in queste circostanze.

Questi sono i motivi per cui il Governo ritiene che il presente provvedimento non sia tale da avvantaggiare nessuno; anzi, al contrario, esso vuole finalmente definire pendenze — lo ripeto ancora una volta — che altrimenti rischiano di protrarsi indefinitamente e di non arrivare mai a conclusione.

Sedici miliardi nei residui passivi, come giustamente ha rilevato a suo tempo il senatore Li Vigni, sono indubbiamente tanti, ma evidentemente non è possibile procedere alla restituzione se da parte delle intendenze di finanza non è stata prima compiuta una attenta analisi dei documenti richiesti e se prima tutto non è stato considerato regolare; come si è visto, però, tale regolarizzazione della documentazione è praticamente impossibile. Di qui la necessità dell'articolo 3, che prevede appunto una dimostrazione altrettanto valida dell'effettiva avvenuta esportazione della merce e quindi del diritto al rimborso per quella parte di imposta che non si doveva pagare, in quanto la merce interessata era stata esportata.

Queste — ripeto — sono le ragioni per le quali il Governo è interessato a sostenere il provvedimento che ha presentato; comunque, se la Commissione ritiene che siano necessari ulteriori chiarimenti esso non si oppone al rinvio della discussione.

LI VIGNI. Mi accingevo proprio a chiedere il rinvio della discussione. Ritengo, infatti, che tale rinvio sia necessario per un ulteriore approfondimento delle diverse questioni da parte di ognuno di noi.

PRESIDENTE. Aderendo alla proposta del senatore Li Vigni, non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,10.